

**CONVENZIONE CON L'AZIENDA SANITARIA REGIONALE DEL MOLISE (ASReM)
PER LA FORMAZIONE SPECIFICA IN MEDICINA GENERALE DEI LAUREATI IN
MEDICINA E CHIRURGIA**

PREMESSO CHE

- Il Decreto legislativo 17 agosto 1999 n. 368 "Attuazione della direttiva 93/16/CE in materia di libera circolazione dei medici e di reciproco riconoscimento dei loro diplomi, certificati ed altri titoli e delle direttive 97/50/CE, 98/21/CE, 98/63/CE e 99/46/CE che modificano la direttiva 93/16/CE", e successive modifiche ed integrazioni, al Titolo IV, Capo I, ha istituito e disciplinato il Corso triennale per il conseguimento del Diploma di Formazione Specifica in Medicina Generale, riservato ai laureati in medicina e chirurgia abilitati all'esercizio professionale.
- Il Diploma di Formazione Specifica in Medicina Generale costituisce requisito per l'iscrizione alla graduatoria unica regionale della Medicina Generale, finalizzata all'accesso alle convenzioni con il SSN in qualità di medico di Medicina Generale.
- I corsi sono organizzati ed attivati dalle Regioni e dalle Province autonome, che li gestiscono direttamente attraverso i propri uffici; entro il 31 ottobre di ogni anno esse determinano il contingente numerico da ammettere ai corsi, nei limiti concordati con il Ministero della Salute, in relazione al fabbisogno previsto e nell'ambito delle risorse disponibili, ed emanano ogni anno, entro il 28 febbraio, i Bandi di Concorso per l'ammissione al Corso triennale di Formazione Specifica in Medicina Generale, in conformità ai principi fondamentali per la disciplina unitaria del sistema, definiti dal Ministero della Salute con Decreto del 7 marzo 2006, pubblicato nella G.U. n. 60 del 13 marzo 2006, modificato con successivi Decreti Ministeriali del 13 aprile 2007 e del 28 agosto 2014.
- L'ammissione al corso è disposta in conformità alle risultanze della graduatoria unica del concorso approvata con determinazione del Direttore della Direzione Generale Regionale per la Salute.
- Al corso sono ammessi 20 medici in possesso dei requisiti richiesti, con riserva di accertamento di eventuali incompatibilità prima di iniziare la frequenza del corso e prima di sostenere l'esame finale.
A tal fine i tirocinanti sono tenuti a presentare dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445, attestanti la non sussistenza di cause di incompatibilità.
L'assenza di cause di incompatibilità deve permanere per tutto il periodo di formazione.
- Le Regioni e le Province autonome comunicano al Ministero della Sanità il Piano dei corsi stessi contenenti l'indicazione dei periodi, delle materie e della relativa ripartizione in ore, entro il 31 ottobre di ogni anno.
- I corsi di formazione sono avviati non oltre il 30 novembre e durano 36 mesi.
- L'esame finale deve essere svolto a fine corso e, comunque, entro la fine dell'anno solare in modo da permettere ai medici in formazione l'inserimento nella graduatoria regionale per la medicina generale entro il 31 gennaio dell'anno successivo.
- Il corso di formazione specifica in medicina generale comporta un impegno dei partecipanti a tempo pieno con obbligo della frequenza alle attività didattiche teoriche e pratiche, da svolgersi sotto il controllo delle Regioni e Province autonome e degli enti competenti.
- Ai sensi dell'art. 24, comma 3, del D.Lgs. n. 368/1999, "la formazione a tempo pieno, implica la partecipazione alla totalità delle attività mediche del servizio nel quale si effettua la formazione, comprese le guardie, in modo che il medico tirocinante dedichi a tale formazione pratica e teorica tutta la sua attività professionale per l'intera durata della normale settimana lavorativa e per tutta la durata dell'anno." Conseguentemente, è inibito al medico in formazione l'esercizio di attività libero-professionali ed ogni rapporto convenzionale, precario o di consulenza con il Servizio sanitario nazionale o enti e istituzioni pubbliche o private, anche di carattere saltuario o temporaneo. Durante la frequenza del corso è, altresì, esclusa la contemporanea iscrizione o frequenza a corsi di specializzazione o dottorati di ricerca, anche qualora si consegua tale stato successivamente all'inizio del corso di formazione specifica in medicina generale.
A tal fine e prima dell'inizio dei corsi di formazione, le Regioni o province autonome provvedono a far sottoscrivere a tutti i tirocinanti dichiarazioni sostitutive di atto notorio ai sensi della Legge 4 gennaio 1968, n.15, e successive modificazioni, attestanti la non sussistenza di cause di incompatibilità ovvero dichiarazioni di rinuncia ai suddetti rapporti incompatibili.

In presenza di accertata incompatibilità è prevista l'espulsione del medico in formazione dal Corso.

- Ai sensi dell'*art. 19, comma 11, della Legge n.448 del 28 dicembre 2001*, ai medici in formazione sono consentite - unicamente nei casi di accertata carenza disponibilità dei medici già iscritti nei relativi elenchi regionali per la medicina convenzionata e purché compatibili con lo svolgimento dei corsi stessi - le sostituzioni a tempo determinato di medici di medicina generale convenzionati con il Servizio sanitario nazionale, nonché le sostituzioni per le guardie mediche notturne, festive e turistiche. Nel conferimento dei suddetti incarichi, è fatto onere alle regioni ed alle province autonome di verificare preventivamente l'effettiva sussistenza dello stato di carenza.

Nell'ipotesi di sostituzione del medico di medicina generale convenzionato con il Servizio sanitario nazionale, non è consentita la sostituzione del proprio Tutor.

- La frequenza del corso non comporta l'instaurazione di un rapporto di dipendenza o lavoro convenzionale né con il Servizio Sanitario Nazionale, né con i medici tutori.

- Il periodo di formazione può essere sospeso esclusivamente per i seguenti motivi:

- servizio militare o sostitutivo civile;
- gravidanza e puerperio;
- malattia o infortunio.

Le sospensioni, su specifica richiesta del tirocinante interessato, devono essere autorizzate preventivamente dalla competente struttura regionale.

L'intera durata del corso e la durata di ciascuna fase formativa non possono, però, essere ridotte a causa delle suddette sospensioni e pertanto gli interessati sono assoggettati, ove possibile, ad un ciclo di formazione di recupero ovvero sono ammessi, fuori contingente, al corso di formazione successivo, ai fini e per il tempo strettamente necessario per il completamento dello stesso, sempre che, nel frattempo, non siano intervenute eventuali condizioni di incompatibilità.

- Le assenze giustificate da motivi di famiglia o motivi personali, preventivamente autorizzate salvo cause di forza maggiore, sono consentite nell'arco di ciascun anno formativo fino ad un massimo di 30 giorni complessivi ripartiti tra i vari periodi del corso.

Tali assenze non costituiscono interruzione della formazione ai fini della sua continuità e conseguentemente non vanno recuperate purché non pregiudichino il raggiungimento degli obiettivi formativi.

Le assenze non autorizzate preventivamente ai sensi del precedente capoverso, così come le assenze ingiustificate, comportano la decadenza dal corso.

- I medici partecipanti al corso, previa autorizzazione della Regione, stipulano direttamente una polizza assicurativa per i rischi professionali e gli infortuni connessi all'attività di formazione.

- Il corso di formazione specifica in medicina generale si articola in attività didattiche pratiche e attività didattiche teoriche da svolgersi in un ambiente ospedaliero individuato dalla Regione o Provincia autonoma territorialmente competente, in relazione alla disponibilità di attrezzature e di servizi, o nell'ambito di uno studio di medicina generale o di un centro anch'esso accreditato, ai fini della formazione, dalla Regione o Provincia autonoma.

- La formazione prevede un totale complessivo di almeno **4800 ore**, di cui **2/3 (3200 ore)** rivolti alle attività formative di natura pratica ed **1/3 (1600 ore)** alle attività teoriche. Gli obiettivi didattici, le metodologie di insegnamento-apprendimento, i programmi delle attività teoriche e pratiche e l'articolazione della formazione vengono definiti con Decreto del Ministro della Salute, sentito il Consiglio superiore di sanità, la Conferenza per i rapporti permanenti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano e la Federazione nazionale degli Ordini dei medici chirurghi e degli odontoiatri.

In assenza del suddetto Decreto le metodologie di insegnamento - apprendimento, i programmi delle attività teoriche e pratiche e l'articolazione della formazione, vengono utilizzati i piani didattici già sperimentati nei precedenti corsi, elaborati secondo le indicazioni generali e le linee guida dettate dal Ministro della Salute con i bandi annuali emanati.

- Il corso, ai sensi della normativa vigente, prevede:

a) un periodo di formazione in medicina clinica e medicina di laboratorio, articolato in almeno sei mesi effettuato presso strutture ospedaliere, pubbliche o equiparate, individuate a tale scopo dalla regione, nonché in centri di cure primarie quali day-hospital e ambulatori delle aziende unità sanitarie locali, con attribuzione alle stesse della responsabilità della formazione. Il periodo comprende un'attività clinica guidata ed un'attività di partecipazione a seminari su argomenti di metodologia clinica, neurologia e psichiatria, medicina interna, terapia medica, medicina di urgenza, oncologia medica, geriatria e patologia clinica;

b) un periodo di formazione in chirurgia generale, articolato in almeno tre mesi, effettuato sempre presso le strutture indicate alla lettera *a*), comprendente: attività clinica guidata ed attività di partecipazione a seminari su metodologia clinica, chirurgia generale, chirurgia d'urgenza;

c) un periodo di formazione nei dipartimenti materno-infantili, articolato in almeno quattro mesi, effettuato sempre nelle strutture indicate alla lettera *a)* e nelle strutture territoriali comprendenti: attività clinica guidata ed attività di partecipazione a seminari di pediatria generale, terapia pediatrica, neuropsichiatria infantile, pediatria preventiva;

d) un periodo di formazione, articolato in dodici mesi, effettuato presso un ambulatorio di un medico di medicina generale convenzionato con il servizio sanitario nazionale, comprendente attività medica guidata ambulatoriale e domiciliare; ovvero qualora non sia reperibile un numero adeguato di medici convenzionati all'uopo disponibili, il predetto periodo di formazione può effettuarsi anche in parte presso le strutture di cui alla lettera *a)*;

e) un periodo di formazione, articolata in almeno sei mesi, effettuato presso strutture di base dell'unità sanitaria locale sul territorio con il coordinamento del responsabile delle unità operative, comprendente attività pratica guidata presso distretti, consultori, ambulatori e laboratori, attività di partecipazione a seminari in medicina preventiva, igiene ambientale, medicina del lavoro ed igiene e profilassi;

f) un periodo di formazione in ostetricia e ginecologia, con attività clinica guidata ed attività di partecipazione a seminari, articolato in almeno due mesi effettuato presso le strutture indicate alla lettera *a)*;

f-bis) un periodo di formazione in pronto soccorso ed emergenza urgenza ospedaliera articolato in almeno tre mesi.

- Le attività pratiche sono costituite da periodi svolti in pronto soccorso, ambulatori, day-hospital, oltre che presso gli ambulatori di medici di medicina generale accreditati e caratterizzati didatticamente da un'attività clinica guidata.

- Presso le strutture accreditate, la funzione tutoriale per le attività didattiche di natura pratica deve essere affidata a Dirigenti Medici del personale del Servizio Sanitario Nazionale o posizione corrispondente qualora si tratti di docente universitario con funzioni assistenziali, in accordo con il responsabile della unità operativa (art. 27, comma 2, D.Lgs. 368/1999).

- La formazione specifica in medicina generale comporta la partecipazione personale del formando all'attività professionale e l'assunzione delle responsabilità connesse all'attività svolta.

- Con apposito provvedimento regionale sono definiti in dettaglio tutti gli aspetti organizzativi e gestionali dei corsi, stabilendone l'assetto organizzativo ed amministrativo, l'articolazione dei periodi della formazione in conformità a quanto stabilito dalle direttive comunitarie e ministeriali, con particolare riguardo:

- all'individuazione delle sedi nelle quali si svolgono le attività formative previa verifica della loro adeguatezza alla luce dei requisiti di idoneità prefissati;
- alla definizione dei criteri e delle modalità di individuazione dei coordinatori delle attività didattiche teoriche e pratiche e della loro durata in carica;
- all'individuazione di criteri oggettivi per l'abbinamento dei medici in formazione ai poli formativi ed ai tutor medici di medicina generale, ai fini dell'espletamento dei vari periodi formativi previsti dai programmi;
- alla definizione di un modello di libretto individuale per il medico in formazione che preveda le modalità di verifica delle presenze, l'indicazione del periodo di frequenza e il giudizio finale di ciascun periodo formativo espresso da ogni tutor;
- all'individuazione di modalità operative che garantiscano la corretta ed omogenea attuazione dei programmi ed il raggiungimento degli obiettivi didattici programmati, prevedendo anche la possibilità di eventuali integrazioni e modifiche qualora risultassero necessarie ed opportune;
- alla definizione di criteri e modalità per la determinazione dei requisiti di idoneità della rete formativa e delle singole strutture che la compongono e la verifica, nel tempo, del permanere dei suddetti requisiti.

- La Regione Molise, in virtù della normativa sopra richiamata, gestisce il corso di formazione specifica in Medicina Generale attraverso il Servizio Politiche delle Risorse Umane del SSR, Formazione ed ECM, operante nell'ambito della Direzione Generale per la Salute.

- Il Programma del corso, approvato annualmente dalla Giunta regionale, prevede che il percorso formativo viene svolto nell'unico Polo didattico di Campobasso, presso la sede dell'Azienda Sanitaria Regionale del Molise – ASReM, al quale vengono assegnati i venti vincitori del concorso.

La sede in cui, di norma, si svolgono i corsi seminariali per le attività formative teoriche e l'attività clinica guidata, è il P.O "A. Cardarelli" di Campobasso .

- Alla programmazione e gestione didattica del Corso sono preposti 3 Coordinatori:

- un Coordinatore regionale delle attività pratiche;
- un Coordinatore regionale delle attività didattiche teorico-seminariali;

- un Coordinatore responsabile dei corsi.

- A supporto dei Coordinatori delle attività didattiche operano nella sede di Campobasso due referenti amministrativi indicati dall'ASReM con funzioni di Segreteria organizzativa.

Per l'anno 2015, per consentire il completamento dei corsi avviati nel 2013 e nel 2014, saranno presenti altri due referenti amministrativi uno nella sede di Termoli e uno nella sede di Isernia.

- La Regione Molise e l'ASReM collaborano da diversi anni per lo svolgimento dei Corsi triennali di Formazione specifica in Medicina Generale. In particolare, la Regione si avvale delle strutture e delle risorse umane dell'ASReM per il regolare svolgimento delle attività teoriche e pratiche.

EVIDENZIATO che la Regione Molise ritiene necessario formalizzare la collaborazione in essere con l'Azienda Sanitaria Regionale del Molise mediante stipula di apposita convenzione, così da ricondurre la gestione delle attività formative di cui trattasi ad una disciplina conforme alla normativa e condivisa tra le parti, al fine di garantire il raggiungimento degli obiettivi didattici programmati;

TUTTO CIO' PREMESSO

L'anno 2015 il giorno _____ del mese di _____

TRA

la Regione Molise (C.F. 00169440708), con sede a Campobasso, Via Genova n. 11, nella persona del legale rappresentante, il Presidente *pro tempore* arch. Paolo Di Laura Frattura, nato a _____, domiciliato per la carica in Campobasso presso la sede della Regione Molise

e

l'Azienda Sanitaria Regionale Molise – ASReM (C.F. _____), con sede a Campobasso, via Ugo Petrella, n. 1, nella persona del legale rappresentante, il Direttore Generale *pro tempore* dott. Mauro Pirazzoli, nato a _____, il _____, C.F. _____, domiciliato per la carica in Campobasso presso la sede dell'ASReM,

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1

Oggetto della Convenzione

1.1. Oggetto della presente convenzione è la collaborazione tra la Regione Molise e l'Azienda Sanitaria Regionale del Molise, in appresso denominata ASReM, per lo svolgimento presso l'Azienda Sanitaria medesima delle attività teoriche e del tirocinio pratico necessari all'espletamento del percorso formativo dei Medici in formazione specifica in Medicina Generale, ai sensi del D.Lgs. n. 368/1999.

1.2. Per lo svolgimento delle predette attività didattiche la Regione, ai sensi della presente convenzione, si avvale della collaborazione dell'Azienda Sanitaria Regionale del Molise anche attraverso il personale in servizio nella stessa e nelle sue articolazioni.

Art. 2

Ruolo e compiti della Regione

2.1. La Regione Molise, attraverso il competente Servizio della Direzione Generale per la Salute, è responsabile della programmazione, dell'organizzazione, dell'attivazione e del coordinamento delle attività relative al corso di formazione specifica in medicina generale, nel rispetto della normativa di riferimento.

Nell'espletamento dei compiti attribuitigli la predetta struttura regionale si avvarrà delle unità organizzative e del personale indicati dall'ASReM, anche per i compiti di Segreteria amministrativa del Polo didattico.

Alla Regione fa carico, inoltre, l'espletamento delle attività di controllo e verifica della regolarità amministrativo-contabile, la gestione dei dati e della documentazione relativi al corso in parola, l'erogazione delle borse di studio, la

gestione amministrativo - contabile dei compensi previsti per i Coordinatori, per i medici Tutori, per i Docenti dei seminari e per i referenti della Segreteria organizzativa presso il Polo didattico.

2.2. L'ordinamento didattico e i contenuti teorici e pratici del corso sono quelli che scaturiscono dal Piano di attuazione del corso approvato annualmente dalla Regione Molise.

2.3. La Regione si impegna a trasmettere all'ASReM, all'inizio di ogni Corso, il Piano annuale formativo, l'organigramma della struttura didattica e l'elenco dei Medici ammessi al Corso di formazione.

La Regione provvederà, inoltre, ad esibire copia dei documenti comprovanti l'iscrizione all'INAIL e copia delle polizze assicurative di responsabilità civile per rischi professionali e per infortuni o malattie connessi all'attività di formazione, stipulate da ciascun tirocinante secondo le condizioni generali indicate dalla Regione.

2.4. In considerazione del numero dei posti assegnati alla Regione Molise per la frequenza del corso, il percorso formativo viene svolto nell'unico Polo didattico di Campobasso.

2.5. Alla programmazione e gestione didattica del Corso sono preposti 3 coordinatori:

- un Coordinatore regionale delle attività didattiche pratiche;
- un Coordinatore regionale delle attività didattiche teorico-seminariali;
- un Coordinatore responsabile dei corsi.

La Direzione Generale per la Salute conferisce gli incarichi ai coordinatori, selezionandoli tra gli iscritti nell'apposito Elenco regionale.

Il Coordinatore regionale delle attività didattiche pratiche è individuato tra i Dirigenti Medici Ospedalieri dipendenti dell'Azienda Sanitaria Regionale.

Gli altri due Coordinatori sono individuati tra i Medici di Medicina Generale del SSR.

Le suddette figure restano in carica fino a diverse disposizioni della Direzione Generale della Salute.

Il loro incarico è sempre riferito a tutti i corsi attivi nell'anno di attività.

2.6. In relazione al programma formativo generale, i Coordinatori ed i Tutori Medici di Medicina Generale, d'intesa con il Servizio regionale responsabile della Formazione specifica in Medicina Generale, pianificano il percorso formativo teorico-pratico di ciascun gruppo di tirocinanti e promuovono periodiche riunioni per assicurare omogeneità nella metodologia didattica.

Art. 3

Ruolo e compiti dell'ASReM

3.1. L'ASReM si impegna a mettere a disposizione le proprie strutture e specifici spazi, e ad accogliere presso gli stessi, nel numero previsto, i Medici in formazione specifica in Medicina Generale frequentanti il corso regionale triennale di cui in premessa.

Si impegna, inoltre, a consentire l'utilizzo di locali adeguati per lo studio dei formandi e per lo svolgimento delle attività teoriche e di poter usufruire del servizio mensa alle stesse condizioni riservate ai dipendenti.

L'ASReM, inoltre, fornisce il supporto necessario anche attraverso le unità organizzative ed il personale in servizio, al fine di consentire ai Medici in formazione di svolgere proficuamente le ore di formazione teorica e di tirocinio pratico previste dal Piano approvato annualmente dalla Regione.

3.2. Nel Presidio ospedaliero dell'ASReM "A. Cardarelli" di Campobasso vengono effettuate le attività didattiche teoriche e pratiche ospedaliere previste all'art. 26 del D.Lgs. n. 368/99; nelle Strutture di base territoriali dell'ASReM è effettuata la fase di medicina extraospedaliera; negli ambulatori dei Tutori Medici di Medicina Generale è effettuato il periodo di formazione, articolato in dodici mesi, di cui alla lett. d) dell'art. 26, comma 2, del D.Lgs. n. 368/1999.

La individuazione delle suddette Strutture sarà effettuata di volta in volta dai Coordinatori interessati d'intesa con la Direzione Aziendale ed in accordo con i Responsabili delle U.O., in relazione alle disponibilità delle competenti Unità Operative ed alla pianificazione dell'attività didattica.

3.3. All'ASReM è attribuita la responsabilità della formazione pratica professionalizzante. L'espletamento dell'apprendimento pratico (tirocinio professionalizzante) è effettuato nelle Strutture dell'ASReM ai fini del raggiungimento degli obiettivi stabiliti dal D.Lgs. n.368/1999, ovvero:

- a) nelle Unità Operative di degenza ospedaliera afferenti alle seguenti aree:
 - Medicina Clinica e di Laboratorio;
 - Chirurgia Generale;
 - Dipartimenti Materno – Infantili;
 - Ostetricia e Ginecologia;
 - Pronto soccorso ed Emergenza – Urgenza Ospedaliera

- b) nelle Strutture di base dell'ASReM sul territorio, con il coordinamento del Responsabile delle unità operative, comprendente attività pratica guidata presso Distretti, Consultori, Ambulatori e Laboratori.

3.4. L'ASReM individuerà i due referenti che svolgeranno compiti di Segreteria organizzativa del Polo didattico, avente compiti di supporto dei Coordinatori nell'assolvimento degli adempimenti amministrativi riguardanti la gestione del corso, il controllo e la verifica delle presenze e della regolare frequenza del Corso, la compilazione dei libretti personali del tirocinante, la predisposizione dei calendari di frequenza delle attività didattiche, nonché la tenuta della modulistica, della documentazione delle comunicazioni relative ai tirocinanti, la tenuta e l'aggiornamento dei fascicoli personali degli stessi.

L'ASReM provvederà, inoltre, per il tramite della suddetta Struttura e di quelle competenti, allo svolgimento dei seguenti compiti:

- a) verifica delle posizioni assicurative dei tirocinanti;
- b) rilascio dei cartellini di riconoscimento;
- c) fornitura dei cartellini marcatempo;
- d) verifica di eventuali incompatibilità durante la frequenza del corso;
- e) rilascio delle attestazioni di frequenza;
- f) acquisto della strumentazione didattica e del materiale di cancelleria.

Le spese per il personale di Segreteria saranno a carico della Regione, nella somma prevista nel Regolamento del Corso di Formazione Specifica in Medicina Generale.

3.5. Sono, inoltre, a carico dell'ASReM, la fornitura ai tirocinanti dei camici di servizio con relative calzature e servizio di lavanderia. La Regione rimborserà all'Azienda Sanitaria le relative spese sulla base di idonea documentazione giustificativa.

Art. 4

Organizzazione del Corso

4.1. La struttura ospedaliera di riferimento per lo svolgimento dell'attività clinica guidata è il P.O. "A. Cardarelli" di Campobasso.

Per quanto attiene alle strutture di base dell'ASReM, la loro individuazione sarà effettuata di volta in volta in relazione alle disponibilità delle competenti Unità Operative ed alla pianificazione dell'attività didattica per gruppo di tirocinanti.

La scelta delle sedi è stata effettuata in conformità a quanto previsto dall'art. 15 del D.M. 7 marzo 2006 tenendo presenti i seguenti criteri:

- specialità di base e di livello specialistico presenti;
- dimensionamento delle strutture e dotazione strumentale;
- presenza del Pronto Soccorso e del Dipartimento di emergenza;
- attività svolta in regime di degenza;
- numero e tipologia delle prestazioni ambulatoriali;
- attività di medicina preventiva sviluppata;
- struttura organizzativa dei servizi territoriali esistenti (medicina del lavoro, SERT, consultori, ecc);
- popolazione di riferimento;
- costi preventivabili del Corso;
- possibilità di seguire adeguatamente l'effettuazione del tirocinio pratico e delle attività teoriche.

4.2. Il tirocinio, in conformità alla normativa nazionale e regionale in materia, non costituisce un rapporto di dipendenza o lavoro convenzionale né con il Servizio Sanitario Nazionale, né con i medici Tutori.

La frequenza del Corso dovrà rispettare la programmazione stabilita dalla struttura didattica.

Eventuali adattamenti organizzativi specifici saranno concordati tra i **Coordinatori** del Polo Didattico ed i competenti responsabili dell'ASReM.

Art. 5

I Coordinatori

5.1. Presso il Polo didattico sono individuati dalla Regione un **Coordinatore delle attività didattiche pratiche**, un **Coordinatore delle attività didattiche teorico-seminariali** ed un **Coordinatore responsabile dei corsi**.

Ai Coordinatori sono affidati i compiti di natura organizzativa e gestionale della formazione all'interno delle aree di competenza, sulla base delle disposizioni e degli indirizzi regionali, con responsabilità diretta in ordine al raggiungimento degli obiettivi formativi previsti dal programma del Corso.

Essi sovrintendono, in collaborazione con le Strutture dell'ASReM, al corretto svolgimento del Corso, assicurando la corrispondenza delle attività formative alle disposizioni ed agli indirizzi regionali.

I Coordinatori svolgono, inoltre, i seguenti compiti:

- a) costituiscono il gruppo di riferimento per l'integrazione delle attività pratiche con quelle teoriche;

- b) pianificano, insieme ai medici tutori, il programma formativo teorico-pratico formulando il calendario dei seminari e delle attività pratiche sulla base delle indicazioni regionali;
- c) garantiscono, in collegamento con le competenti strutture dell' Azienda Sanitaria:
 - l'applicazione delle disposizioni riguardanti gli allievi ed i docenti, segnalando eventuali violazioni alla struttura regionale;
 - la vigilanza sul rispetto dell'orario, del calendario dei seminari e delle attività pratiche;
 - la tenuta dei fogli di presenza, laddove previsti, e dei libretti personali dei medici in formazione;
 - l'integrazione dei tirocinanti a seguito delle eventuali sospensioni per servizio militare o sostitutivo civile, gravidanza, malattia o infortunio;
 - l'effettivo svolgimento delle ore previste dai calendari del corso;
- d) provvedono a raccogliere le schede di valutazione e rilasciano le certificazioni concernenti il giudizio complessivo sul profitto dei partecipanti al corso in ciascuna fase del percorso formativo, ai sensi dell'art.27, comma 4, del D.Lgs.n.368/99;
- e) individuano i Docenti delle attività teoriche seminariali, nonché i Dirigenti medici del SSN cui affidare le funzioni tutoriali previste dall'art. 27, comma 2, del D.Lgs. n.368/99, comunicandone l'elenco al responsabile regionale

Le attività teoriche (per un totale di almeno 1600 ore) sono articolate in attività seminariali (seminari integrati e interdisciplinari), studio guidato proposto dai rispettivi Tutori, studio finalizzato proposto dai Coordinatori delle attività seminariali, sessioni di confronto con i Tutori e sessioni di ricerca, riflessione e confronto tra i tirocinanti della stessa area didattica. Il programma delle attività teoriche e quello delle attività pratiche si integrano tra loro a livello di obiettivi didattici, ma sono autonomi nella realizzazione concreta.

5.1.1. Il Coordinatore delle attività teoriche è responsabile della realizzazione e della valutazione dell'attività didattica teorica, coordina l'attività dei docenti e condivide con essi obiettivi, metodo e valutazione dell'attività seminariale.

In particolare:

- procede alla definizione del calendario delle attività teoriche e seminariali;
- d'intesa con i responsabili dell'ASReM, individua le sedi presso cui svolgere le attività teoriche ed assicura la disponibilità dei sussidi didattici necessari;
- conferisce l'incarico ai Docenti e comunica alla Regione i nominativi dei medesimi entro un mese dall'inizio di ogni corso;
- comunica tempestivamente eventuali variazioni od integrazioni relative alle suddette figure;
- controlla i programmi dei vari seminari, la loro realizzazione, la rispondenza dei contenuti e delle metodologie d'insegnamento alla normativa vigente in materia ed il raggiungimento degli obiettivi didattici proposti per i tirocinanti;
- svolge periodicamente delle riunioni con il personale preposto alla formazione dei medici, in analogia a quanto avviene nelle Università;
- gestisce le presenze dei formandi ai seminari e verifica la regolarità delle stesse;
- trasmette periodicamente alla struttura regionale gli elenchi dei docenti dei seminari, con l'indicazione del numero delle ore di insegnamento effettuate, per la liquidazione dei relativi pagamenti.

Il Piano di attuazione del Corso prevede che 2/3 dell'attività formativa del medico specializzando vada riservato ad attività professionalizzanti (pratiche e di tirocinio).

La frequenza del tirocinio dovrà rispettare la programmazione stabilita dalla Struttura didattica ed indicata nel Piano annuale di attuazione del Corso predisposto dalla Regione.

5.1.2. Il Coordinamento pratico del tirocinio è affidato al **Coordinatore delle attività didattiche pratiche** di Polo, il quale è responsabile della realizzazione e della valutazione dell'attività didattica pratica.

Al fine di garantire una completa formazione professionale secondo quanto previsto dal D. Lgs. n.368/1999, il Coordinatore delle attività didattiche pratiche definisce, per ogni medico in formazione, i tempi e le modalità della frequenza nelle diverse strutture della rete formativa:

- all'inizio di ogni anno formativo comunica alla Direzione Sanitaria delle strutture sanitarie coinvolte nell'attività didattica i nominativi dei medici in formazione, le strutture che dovranno frequentare, la durata del periodo di frequenza e i tipi di attività professionali in cui dovranno essere impegnati;
- consegna, ogni anno, copia del Piano e della Disciplina del Corso a tutti i Tutori ospedalieri e delle strutture di base dell'unità sanitaria locale sul territorio, al fine di renderli partecipi delle modalità di svolgimento dei corsi.

Il Coordinatore delle attività Pratiche è responsabile del conseguimento degli obiettivi stabiliti e proposti nel Piano formativo, ovvero:

- è responsabile degli insegnamenti tecnico/pratici per la parte assistenziale e ne cura il coordinamento con gli insegnamenti teorico-seminariali;
- individua le sedi, i reparti ospedalieri e i servizi territoriali di frequenza per i singoli tirocinanti;
- coordina l'affidamento dell'incarico della funzione Tutoriale per le attività didattiche di natura pratica;

- condivide con i Direttori delle strutture operative dell'ASReM e con i tutor scelti gli obiettivi didattici proposti, mantenendo, nel corso della frequenza, contatti costanti per il monitoraggio e la valutazione dell'attività e per la valutazione sul superamento del periodo di frequenza da parte del tirocinante;
- concorda con i Tutor l'assegnazione dei medici e la loro turnazione e ne supervisiona l'attività;
- garantisce e controlla l'accesso dei medici in formazione alle strutture sedi del tirocinio pratico;
- programma il calendario delle frequenze alle varie strutture sedi di tirocinio;
- rende conto alla Regione l'avvenuta formazione pratica attraverso la trasmissione del giudizio di valutazione dell'apprendimento e la trasmissione del libretto del tirocinante debitamente compilato;
- individua i Tutor Medici di Medicina Generale, responsabili del percorso formativo fatto dal medico in formazione presso l'ambulatorio di Medicina Generale.

5.1.3. Il Coordinatore responsabile dei corsi ha il compito di:

- attestare la regolare frequenza del tirocinante, ai fini del pagamento della mensilità della borsa di studio, e curare la trasmissione alla competente Struttura Regionale del prospetto mensile, riepilogativo delle ore di attività didattica di natura pratica e teorica frequentate da ciascun corsista;
- coordinare le attività dei MMG che svolgono l'attività di Tutor;
- coordinare l'attività del personale amministrativo di segreteria;
- compilare, a fine corso, per ogni medico in formazione, il prospetto riassuntivo generale contenente le ore svolte, le assenze effettuate, i giudizi di merito complessivi conseguiti per ogni periodo formativo, sia per le attività pratiche che per quelle teoriche;
- trasmettere il fascicolo personale del tirocinante alla Regione, almeno venti giorni prima della data fissata per il colloquio finale di cui all'art. 29, comma 3, del D.Lgs. n. 368/1999, ai fini della ammissione al suddetto esame.

Art. 6

Tutor ospedalieri e delle strutture sanitarie territoriali

6.1. Durante lo svolgimento del tirocinio l'attività di formazione ed orientamento è seguita e verificata da **"Tutori ospedalieri"**, e da uno o più **"Tutori delle strutture di base dell'unità sanitaria locale sul territorio"**.

Presso la Regione è istituito un Elenco nel quale sono iscritti i Medici che svolgono la funzione di Tutor per l'attività clinica guidata in ambiente ospedaliero e per l'attività pratica guidata presso distretti, consultori, ambulatori e laboratori

6.2. Ai sensi dell'articolo 27, comma 2, del D. Lgs. n.368/1999, la funzione tutoriale per le attività didattiche di natura pratica, è affidata ai Dirigenti medici del personale del Servizio sanitario regionale, o posizione corrispondente qualora si tratti di docente universitario con funzioni assistenziali, in accordo con il responsabile della Unità Operativa, inseriti nell'elenco di cui al precedente comma.

6.3. I Tutor ospedalieri e delle strutture sanitarie territoriali sono reclutati tramite bando riservato ai dirigenti medici che afferiscono alle U.O. in cui si svolge la formazione professionalizzante, iscritti nel relativo elenco, ai quali sia stato rilasciato, da parte del Direttore/Responsabile della U.O., un formale nulla osta per lo svolgimento del tutoraggio presso la U.O. interessata, con la esplicita dichiarazione che l'attività di tutoraggio non interferisce con le normali attività della struttura.

6.4. L'affidamento dell'incarico ai Tutori, per ogni discente o gruppo di discenti, nel numero richiesto dal Coordinatore delle attività didattiche pratiche, avviene ad inizio dell'Anno Accademico con lettera formale a firma congiunta del Coordinatore regionale delle attività pratiche e del Direttore Sanitario della struttura ospedaliera o dei Direttori dei Servizi territoriali interessati, d'intesa e previo consenso dei responsabili delle Unità Operative.

Il relativo elenco è comunicato al competente Servizio regionale dal predetto Coordinatore.

Il Tutor è individuato all'interno delle Unità Operative, in base alle capacità didattiche dimostrate, dando priorità ai medici che hanno frequentato corsi di formazione specifici per l'attività tutoriale.

L'incarico viene assegnato al Dirigente Medico previa accettazione dello stesso.

6.5. Durante il periodo di formazione di loro competenza, i Tutor ospedalieri e delle strutture sanitarie territoriali eseguono la valutazione del livello di formazione.

Il tutor ospedaliero e delle strutture sanitarie territoriali ha le seguenti funzioni:

- accoglie il tirocinante nel proprio reparto o U.O. mostrando le attività svolte all'interno di esso;
- segue il tirocinante durante il periodo di frequenza stimolandolo allo studio individuale e ad apprendere dall'esperienza e dalla pratica;
- collabora con il Responsabile dell'attività pratica per il superamento di eventuali problemi che insorgano nella relazione didattica con il tirocinante;
- certifica l'avvenuta frequenza, riferisce sul percorso fatto e sul raggiungimento degli obiettivi didattici concordati con la Struttura didattica.

6.6. Ai Tutor aziendali designati quali supervisor dei medici in formazione non è riconosciuto alcun compenso. L'attività tutoriale è contemplata nella programmazione delle Unità Operative coinvolte, anche ai fini della definizione dei carichi di lavoro e del riconoscimento economico dei Dirigenti Medici impegnati. E' anche considerata ai fini del curriculum professionale e del riconoscimento di crediti per i programmi di Educazione Continua in Medicina.

Art. 7

Tutor Medici di Medicina Generale

7.1. Presso gli ambiti territoriali dell'ASReM operano, inoltre, i **Tutor Medici di Medicina Generale**, responsabili del percorso formativo fatto dal medico in formazione nell'area della Medicina Generale.

7.2. I **Tutor Medici di Medicina Generale** sono, ai sensi dell'art. 27, comma 3, del D. Lgs. n. 368/99, Medici di Medicina Generale convenzionati con il Servizio Sanitario Nazionale con un'anzianità di almeno dieci anni di attività convenzionale con il Servizio Sanitario Nazionale, devono possedere la titolarità di un numero di assistiti nella misura almeno pari alla metà del massimale vigente e operare in uno studio professionale accreditato.

7.3. Essi vengono individuati dal Coordinatore delle attività Pratiche fra gli iscritti nell'Elenco dei "Medici Tutori del corso di formazione specifica in Medicina Generale" che la Regione predispone, approva ed aggiorna periodicamente

7.4. La funzione di Tutor è incompatibile con altre funzioni all'interno dell'organizzazione del corso tali da configurare lo stato di controllore-controllato.

Art. 8

Docenti

8.1. Presso la Regione è istituito un Elenco nel quale sono iscritti i medici che svolgono la funzione di Docente per le attività teoriche.

8.2. I Docenti incaricati delle attività didattiche teoriche sono reclutati sulla base di avvisi pubblici con la previsione di requisiti didattici, professionali ed eventualmente anche scientifici, connessi alle materie messe a bando, con denominazione formale dei corsi da tenere e degli argomenti da trattare.

In caso di necessità la Direzione Generale della Salute potrà provvedere all'incarico di docenza anche a medici non inclusi nell'apposito elenco che abbiano i requisiti previsti dal bando.

8.3. L'incarico di insegnamento per i seminari **integrati** è affidato a Medici inseriti nell'elenco regionale citato, in possesso dei requisiti previsti dall'art. 27 comma 2, del D.Lgs. 368/99, (Dirigenti medici del personale del Servizio sanitario nazionale o posizione corrispondente qualora si tratti di docente universitario con funzioni assistenziali), e che posseggano riconosciuta esperienza nelle materie per cui è conferito l'incarico.

I seminari **interdisciplinari** sono tenuti da Docenti che abbiano i requisiti previsti dall'art. 27, commi 2 (Dirigenti medici del personale del Servizio sanitario nazionale o posizione corrispondente qualora si tratti di docente universitario con funzioni assistenziali) e 3 (Medici di medicina generale convenzionati con il Servizio sanitario nazionale con un'anzianità di almeno dieci anni di attività convenzionale con il servizio sanitario nazionale, la titolarità di un numero di assistiti nella misura almeno pari alla metà del massimale vigente e operanti in uno studio professionale accreditato) del D.Lgs. 368/99, e che posseggano riconosciuta esperienza nelle materie per cui è conferito l'incarico.

8.4. Per argomenti non strettamente medici, i Docenti possono anche essere estranei all'amministrazione pubblica ed appartenere ad altri profili professionali.

8.5. I suddetti Docenti sono selezionati dal Coordinatore delle attività teoriche, sulla base della coerenza tra le materie dei seminari da effettuare ed i requisiti didattici professionali e scientifici dei medici inseriti nell'elenco.

8.6. L'incarico d'insegnamento, conferito ai Docenti secondo i criteri di cui al punto precedente, dovrà contenere la denominazione formale dei corsi da tenere e degli argomenti da trattare e sarà formalizzato dalla Direzione Sanitaria dell'ASReM.

8.7. Ai Tutor ospedalieri, purché iscritti nell'Elenco, può essere assegnato, di diritto, l'insegnamento delle materie attinenti l'attività pratica svolta presso la U.O. e, pertanto, essi possono essere impegnati anche nelle attività teoriche almeno una volta a settimana.

8.8. I Docenti svolgono anche le seguenti funzioni:

- a) propongono al competente coordinatore l'adozione di eventuali testi e sussidi didattici;
- b) partecipano agli incontri periodici di verifica con i Coordinatori;
- c) forniscono al Coordinatore delle attività teoriche le indicazioni e gli elementi necessari per la formulazione dei giudizi sul profitto dei tirocinanti.

8.9. Al pagamento dei Docenti provvede la Struttura organizzativa Regionale, sulla base delle comunicazioni effettuate dal Coordinatore delle attività teoriche del Polo didattico.

Art. 9

Medici in formazione

9.1. Il Corso è strutturato a tempo pieno. La formazione a tempo pieno implica la partecipazione alla totalità delle attività mediche del servizio presso il quale si effettua la formazione e l'assunzione delle responsabilità connesse all'attività svolta.

Pertanto i medici in formazione, per tutto il periodo formativo, sono coperti da apposita garanzia assicurativa contro i rischi professionali e gli infortuni connessi all'attività di formazione, con oneri a proprio carico, secondo le condizioni generali minime indicate dalla Regione Molise che potranno, tuttavia, essere modificate in aumento a loro completa discrezione.

Nel giorno fissato per l'inizio del Corso ciascun medico consegna al Coordinatore delle attività pratiche copia del contratto assicurativo stipulato dallo stesso. La Struttura amministrativa regionale verifica l'adeguatezza della copertura dei rischi fornita dal medico in formazione.

In caso di copertura annuale, il mancato rinnovo delle suddette polizze assicurative, da comunicare al Coordinatore delle attività pratiche ed alla Struttura regionale entro 15 gg. dalla scadenza del contratto, determina l'impossibilità di frequentare il Corso per carenza di copertura, con sospensione della borsa ed obbligo di recupero dei periodi sospesi.

In caso di sinistri verificatisi durante lo svolgimento del tirocinio, l'ASReM si impegna a segnalare prontamente l'evento alla Regione.

La Regione si impegna a segnalare l'evento, entro i termini previsti dalla normativa vigente, agli Enti ed alle Autorità competenti.

9.2. Tra le attività assistenziali svolte dal medico in formazione specifica sono comprese le attività di reparto, di ospedale diurno ed ambulatoriali, le guardie, il pronto soccorso, la esecuzione di manovre strumentali specifiche, la frequentazione dei laboratori diagnostici e, per le discipline chirurgiche, l'attività operatoria.

9.3. Le attività del medico in formazione specifica sono inquadrare nelle seguenti tipologie:

- attività di appoggio – quando aiuta il personale medico strutturato nello svolgimento delle sue attività;
- attività di collaborazione – quando svolge una parte delle attività di routine diagnostica o terapeutica, in presenza e sotto il controllo di personale medico strutturato;
- attività delegata - quando svolge autonomamente i compiti assegnati sotto il controllo di personale medico strutturato presente in sede;

9.4. In nessun caso l'attività del formando può essere configurata come sostitutiva o aggiuntiva di quella propria del personale di ruolo.

Durante lo svolgimento del tirocinio pratico il medico è tenuto a:

- svolgere esclusivamente le attività previste dal Piano formativo;
- rispettare le norme in materia di igiene, sicurezza e salute nei luoghi di lavoro;
- mantenere la necessaria riservatezza per quanto attiene ai dati, alle informazioni o alle conoscenze in merito a fatti e persone, acquisiti durante lo svolgimento del tirocinio;
- ottemperare alle disposizioni contenute nel Codice Disciplinare dell'ASReM e nel Codice di comportamento adottato ai sensi dell'articolo 54 del D.Lgs. n. 165/2001 ed in conformità al DPR n. 62 del 16.04.2013;

9.5. Il medico in formazione deve essere riconoscibile come tale dai pazienti che ricevono prestazioni diagnostiche o terapeutiche. A tal fine l'ASReM provvederà a dotare i tirocinanti dei necessari appositi **cartellini identificativi** con il cognome, il nome e la qualifica di "Medico tirocinante del Corso di Formazione Specifica in Medicina Generale", il quale deve essere tenuto visibile durante l'attività pratica.

9.6. L'impegno orario richiesto per la formazione specifica in medicina generale è quello indicato nel Piano didattico regionale di ciascun Corso. L'ASReM doterà ciascun medico in formazione di un **cartellino marcatempo** mediante il quale potranno essere registrati l'accesso e l'uscita dalla struttura sede delle attività didattiche pratiche.

9.7. Al medico in formazione specifica è fornito dalla Regione un **Libretto individuale di tirocinio**, contenente tutte le informazioni utili alla conoscenza del percorso didattico svolto dal medico in formazione, compreso l'orario di frequenza dei reparti ospedalieri, regolarmente attestato dal Tutor individuale.

Le schede di cui si compone il libretto vengono redatte dai rispettivi tutori delle attività pratiche e, per le attività teoriche, dai docenti delle attività seminariali, i quali, durante il periodo di formazione di loro competenza, eseguono la valutazione del livello di formazione.

9.8. Ai medici in formazione è consentito l'accesso alla mensa della struttura sanitaria dove svolgono la propria attività formativa alle tariffe stabilite per il personale dipendente.

Art. 10

Condizioni per la frequenza nelle Strutture del SSN

10.1. L'ASReM garantisce l'osservanza delle disposizioni di cui al Testo Unico sulla salute e sulla sicurezza sul lavoro (D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81, nel Testo coordinato con il D.Lgs. 3 agosto 2009, n. 106).

10.2. All'inizio del Corso, l'ASReM, ai sensi del citato T.U., sottopone i medici in formazione a visita del medico competente per gli adempimenti previsti in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro. Tale procedura continuerà ad essere svolta, periodicamente, nei tre anni di corso e sarà attivata a cura del competente Coordinatore.

L'ASReM, inoltre, fornisce ai medici in formazione il Manuale dei rischi e i necessari dispositivi di protezione individuale.

10.3. I medici in formazione devono essere dotati di tutte le protezioni previste per accedere ed operare in zone esposte a radiazioni ionizzanti ed essere sottoposti ai relativi controlli dosimetrici come gli altri operatori di ruolo. Anche tali incombenze fanno carico all'ASReM.

10.4. I tirocinanti sono tenuti ad osservare le norme in materia di prevenzione e protezione dettate dall'ASReM.

ART. 11

Ripartizione degli oneri

11.1. Gli oneri derivanti dalla presente convenzione sono posti a carico della Regione che vi provvede con le quote vincolate del Fondo Sanitario Nazionale di parte corrente, assegnate ogni anno dal C.I.P.E., su proposta del Ministro della Salute d'intesa con la Conferenza Stato-Regioni.

11.2. I fondi riservati per la formazione specifica in medicina generale sono utilizzati per l'erogazione delle borse di studio per la formazione specifica in medicina generale e per il finanziamento degli oneri connessi all'organizzazione degli stessi corsi.

11.3. Il Direttore della Direzione Generale Regionale per la Salute, su proposta del Direttore del competente Servizio, provvede ad erogare all'ASReM le somme necessarie per le spese di organizzazione a carico dell'Azienda, a presentazione di idonea documentazione giustificativa da parte dell'Azienda stessa.

Con cadenza annuale, a conclusione di ciascun esercizio finanziario, l'ASReM predisponde il rendiconto delle spese sostenute trasmettendolo alla Direzione Generale per la Salute entro e non oltre i successivi 60 giorni.

11.4. Sono a carico dell'ASReM gli oneri relativi a:

- a) spese per arredamento, utenze, materiale d'uso e manutenzione delle strutture di competenza;
- b) retribuzione del proprio personale avente funzioni di tutoraggio;
- c) spese relative alla mobilità del personale docente universitario;
- d) spese relative agli accertamenti sanitari ed alle misure individuali di protezione di legge.

11.5. Sono a carico della Regione gli oneri relativi a:

- a) pagamento borse di studio ai medici in formazione in ratei mensili;
- b) compensi al personale della Struttura didattica (Coordinatori delle attività pratiche e teorico-seminariali – Coordinatore responsabile del Corso);
- c) retribuzione del personale di Segreteria amministrativa della Struttura didattica;
- d) retribuzione del personale Docente;
- e) spese per l'acquisto di materiale didattico necessario per il regolare svolgimento del corso;
- f) spese per cartellini di riconoscimento, cartellini marcatempo, camici, calzature e servizio di lavanderia;

- g) compensi spettanti ai Medici convenzionati per l'assistenza primaria, incaricati di svolgere le funzioni di Tutori presso il proprio ambulatorio.

11.6. Gli oneri relativi alle borse di studio verranno erogati ai corsisti dalla Regione previo accertamento dell'avvenuta frequenza alle attività pratiche/teoriche.

11.7 Limitatamente alle procedure di spesa concernenti l'acquisto del materiale didattico necessario per il regolare svolgimento del corso, il Direttore Generale dell'ASReM può individuare e nominare specifici funzionari delegati, all'interno delle competenti strutture formative, con il compito di provvedere ai relativi approvvigionamenti secondo le modalità stabilite ed i limiti imposti dalla vigente normativa in materia di bilancio e contabilità.

Art. 12

Trattamento dei dati personali

Ai sensi del D.Lgs. 30.06.2003, n. 196, e successive modificazioni, recante "Codice in materia di protezione dei dati personali", l'ASReM si impegna a non trattare i dati ricevuti dalla Regione per finalità diverse da quelle relative agli adempimenti della presente convenzione o ad obblighi di legge e a garantire la piena attuazione del D.Lgs. n. 368/1999. L'ASReM si impegna inoltre alla massima riservatezza per tutte le notizie riguardanti la Regione.

La Regione, per quanto di propria competenza dovrà garantire la massima riservatezza nei confronti dell'ASReM e della sua organizzazione, nonché la piena attuazione del D.Lgs. 196/2003, e successive modificazioni, e delle relative norme regolamentari di attuazione.

Art.13

Durata

La presente Convenzione ha la durata di anni sei a decorrere dalla data della stipula e si intende tacitamente rinnovata in caso di mancata disdetta di una delle parti entro mesi sei dalla scadenza.

Art. 14

Disposizioni di rinvio

Per quanto non contenuto nella presente convenzione si fa espresso rinvio al Decreto Legislativo 17 agosto 1999, n.368, e successive modifiche ed integrazioni, al Decreto del Ministro della Salute 7 marzo 2006, all'allegato C del Decreto del Ministro della Sanità 23 dicembre 1997 ed alle disposizioni impartite nel tempo dal competente Assessorato Regionale relativamente all'attuazione dei Corsi di Formazione Specifica in Medicina Generale.

Art. 15

Controversie

Le parti concordano di definire amichevolmente qualsiasi controversia che possa nascere dall'interpretazione della presente convenzione.

Qualora non sia possibile la definizione amichevole, si conviene che il Foro competente in via esclusiva sia quello di Campobasso.

Art. 16

Oneri Fiscali

La presente convenzione, redatta in doppio originale, è esente da bollo ai sensi del punto 16 della tabella allegato B) al D.P.R. 26.10.1972 n. 642, come modificato dal D.P.R. 30.12.1982 n. 955 ed è soggetta a registrazione solo in caso d'uso, ai sensi dell'art. 10 della Tariffa, parte II, allegata al D.P.R. 26 aprile 1986 n. 131.

Le spese di registrazione sono a carico della parte interessata alla registrazione stessa.

Letto, approvato, sottoscritto.

Campobasso, li _____

Per la Regione Molise

IL PRESIDENTE

arch. Paolo Di Laura Frattura

Per l'Azienda Sanitaria Regionale del Molise

IL DIRETTORE GENERALE

avv. Mauro Pirazzoli
